GUARINO

l 4

ANTONIO GUARINO

L' ABROGAZIONE DI OTTAVIO

Estratto dal vol. LXXXI
degli Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
in Napoli

LIBRERIA SCIENTIFICA EDITRICE - NAPOLI
1970

ANTONIO GUARINO

L' ABROGAZIONE DI OTTAVIO

Estratto dal vol. LXXXI
degli Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
in Napoli

LIBRERIA SCIENTIFICA EDITRICE - NAPOLI
1970

Stabilimento Tipografico G. GENOVESE - Napoli - Pallonetto S. Chiara, 22

L'abrogazione di Ottavio

SOMMARIO: 1. La questione dell'*abrogatio* del *tribunus plebis* Marco Ottavio, votata nel 133 a. C. dai *concilia plebis* su proposta di Tiberio Gracco. — 2. Riepilogo dei fatti essenziali. — 3. Fu conforme a costituzione l'*abrogatio* di un *tribunus plebis?* Perchè Ottavio non oppose l'*intercessio* alla proposta di Tiberio Gracco? L'atteggiamento del console e sommo giurista Publio Mucio Scevola come chiave per la soluzione del problema. — 4. Caratteristiche del cd. « sistema costituzionale » della *respublica*. — 5. Un impedimento costituzionale all'abrogazione dei magistrati (e in particolare a quella dei tribuni della plebe) non è configurabile. L'unico vero problema è dunque quello della mancata *intercessio* di Ottavio. — 6. La posizione di Publio Mucio (e di suo fratello Crasso Muciano) nei confronti di Tiberio Gracco: posizione di favore verso le sue iniziative politiche. — 7. Il favore di Mucio nei riguardi di Tiberio venne meno dopo la morte violenta di costui? — 8. La vicenda della morte di Tiberio nei racconti di Plutarco e di Appiano. Due passi ciceroniani che fanno dubitare della coerenza di Publio Mucio nel sostenere il movimento graccano. — 9. Il rifiuto di Mucio ad intervenire da console, secondo la richiesta di Scipione Nasica, contro Tiberio e i *concilia* adunati per la rielezione di quest'ultimo al tribunato. — 10. L'azione di Scipione Nasica come privato cittadino nei confronti di Tiberio e dei suoi seguaci. — 11. Coerenza di Mucio nel giustificare, a cose fatte, l'operato di Nasica. — 12. È verosimile che la proposta di *abrogatio* di Ottavio sia stata specificamente approvata da Publio Mucio e che appunto perciò Marco Ottavio non abbia ritenuto opportuno bloccarla col veto.

1. — L'episodio cruciale di tutta l'agitata vicenda di Tiberio Gracco e del suo tribunato fu l'*abrogatio* del *tribunus plebis* Marco Ottavio (1). La riforma agraria poté essere portata al voto dei *concilia plebis* solo a seguito della destituzione di questo suo tenacissimo oppositore. Ma, sebbene le linee generali dell'episodio siano abbastanza sicure, gravano sui suoi particolari e sulle sue modalità giuridico-costituzionali interrogativi e dubbi, che secoli di discussioni non sono riu-

---

(1) Su Ottavio: EARL, *M. Octavius*, in *Latomus* 19 (1960) 657 ss.; ASTIN, *Scipio Aemilianus* (1967) 87 e *passim*, spec. 205 ss.

sciti ad eliminare, e che forse mai potranno essere eliminati del tutto (2).

Procedere per ipotesi, allo stato delle nostre conoscenze, è una necessità. Anche la mia sarà un'ipotesi, intesa a dar luce (o a tentare di darne) a *res vetustate nimia obscurae, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur* (3).

2. — Riepiloghiamo anzi tutto i fatti essenziali (4), quali si ricavano dalle narrazioni parallele, anche se non in tutto conformi, di due autori che furono peraltro posteriori di circa tre secoli agli avvenimenti, Plutarco (5) e Appiano (6).

Già più volte Ottavio, uno dei colleghi di Tiberio, aveva posto il veto alla proposta di legge agraria presentata da costui, nella sua qualità di *tribunus plebis* del 133 a. C., ai *concilia plebis* (7). Ottavio era chiaramente, scopertamente la *longa manus* della *nobilitas* latifondista nell'inquieto collegio dei tribuni, cosa del resto non rara a quei tempi (8). L'unico modo per far passare il plebiscito, stante la sua ostinazione, era di eliminarlo dal giuoco. Tiberio allora, ricorrendo ad un mezzo quasi del tutto inusitato (9), propose ai *concilia* la destituzione di autorità, l'*abrogatio*, del tribuno avverso agli interessi del proletariato plebeo (10).

---

(2) Sull'episodio, oltre gli autori citati *retro* nt. 1, da ultimo; LINTOTT, *Violence in republican Rome* (1968) 178, 182. Per un inquadramento: ROSSI, *La crisi della Repubblica*, spec. 438 s., in *Nuove questioni di storia antica* (1968).

(3) Cfr. Liv. 6.1.2, con riferimento ad altra, ma analoga, situazione.

(4) Oltre che da Plutarco e da Appiano (nt. 5 e 6), informazioni succinte ci provengono da: Cic. *pro Mil.* 72; Cic. *de leg.* 3.10.24; Ascon. *in Cornelian.* p. 72 C; Liv. *per.* 58; Oros. 5.8.3: Vell. 2.2.3; Auct. *de vir. ill.* 64.4; Diod. 34.7.1.

(5) Plut. *Ti. Gr.* 11-12.

(6) Appian. *b. c.* 1. 12.

(7) Non è il caso, nè qui nè appresso, di indicare le divergenze di particolari tra il racconto di Plutarco (che ha inizio col paragrafo 10) e quello di Appiano.

(8) HEUSS, *L'età della rivoluzione*, in *Propyläen - Weltgeschichte* 4 (tr. it. 1967: *I Propilei*) 201, con formulazione peraltro troppo radicale.

(9) L'unico precedente è quello leggendario dell'*abrogatio* del console L. Tarquinio Collatino nel 509 a. C. (cfr. Cic. *Brut.* 14.53 e *de off.* 3.10.40; Obseq. 70); ma Liv. 2.2.10 e Dion. 5.10.7 - 5.12.1 parlano di *abdicatio* a seguito di forti pressioni. Cfr. ASTIN (nt. 1) 348 e *infra* nt. 39.

(10) Alcuni autori parlano, speditamente, di *abrogatio* effettuata da Tiberio Gracco: ad esempio, Oros. 5.8.3, Cic. *pro Mil.* 27.72, Cic. *de leg.* 3.10.24.

Questa volta, si badi, Ottavio non interpose l'*intercessio*. La votazione si svolse interrogando le trentacinque *tribus* l'una dopo l'altra, segno evidente che non si trattò di procedura elettorale, comportante la contemporaneità del voto, ma di procedura legislativa (11). Raccolti i suffragi delle prime diciassette tribù, tutti favorevoli all'*abrogatio*, Tiberio fece un estremo tentativo per convincere il rivale a dimettersi spontaneamente dalla carica. Ma Ottavio non aderì alla richiesta. Il voto della diciottesima *tribus*, anch'esso favorevole all'abrogazione, segnò quindi il suo ritorno alla condizione di privato cittadino, dalla quale non risulta che egli sia poi più emerso. La *lex Sempronia agraria*, presentata per la terza volta, poté finalmente passare.

3. — La posterità romana, che pur fece tesoro del precedente del 133 per altre *abrogationes* di magistrati (12), non mancò di voci che deplorarono l'iniziativa di Tiberio Gracco contro il collega e bollarono il deliberato dei *concilia plebis* come contrario alla costituzione (13). Particolarmente Cicerone, è noto, si distinse in questi attacchi, con quel fervore che gli veniva anche e non poco dall'ambizione di confondersi e fondersi, lui insofferente dell'epiteto di *inquilinus civis urbis Romae* (14), con la *nobilitas* di lignaggio (15). Sorse così, e fu tramandato a noi, il problema, politico non solo, ma squisitamente costituzionale, dell'abrogazione di Ottavio.

Problema, diciamolo subito, ampiamente giustificato. Anche a voler sostenere, come da molti si è fatto, che la procedura seguita dai *concilia plebis* non fu legislativa, ma elettorale (16), viene spontaneo chiedersi

---

(11) La dimostrazione, tuttora valida, è del FRACCARO, *La procedura del voto* (1913-14), in *Opuscula* 2 (1956) 235 s. Si noti che Plutarco (*Ti. Gr.* 12.1.5) parla di νόμος e Liv. *per.* 58 dice: *potestatem lege lata abrogavit*. Cfr., da ultimo: ASTIN (nt. 1) 350. V. *infra* nt. 82.

(12) MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* [3] (1887-88, rist. 1955) 1.630 nt. 4.

(13) Plutarco (11) dice testualmente: τρέπεται πρὸς ἔργον οὐ νόμιμον οὐδὲ ἐπιεικὲς, ἀφελέσθαι τῆς ἀρχῆς τὸν Ὀκτάβιον. Appiano, *b. c.* 1.17.71, nel parlare della morte di Tiberio, sottolinea che la sua immolazione dipese dall'aver fatto ricorso alla violenza nell'emissione di una legge eccellente.

(14) Sall., *b. Cat.* 31.7, mette l'epiteto in bocca a Catilina.

(15) Cic. *pro Mil.* 27.62: *Collegae magistratum per seditionem abrogavit*. Cic. *Brut.* 25.95: *Iniuria accepta fregit Ti. Gracchum patientia civis in rebus optimis constantissimus M. Octavius.*

(16) Ragguaglio in ASTIN (nt. 11). V. anche: ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies from the hannibalic war to the dictatorship of Caesar* (1966) 74 ss., 78 ss.

perché mai Ottavio, pur così fermo sulle sue posizioni ostili a Tiberio Gracco, non la bloccò con l'*intercessio tribunicia*, così come aveva fatto per la proposta di legge agraria. La costituzione glielo impediva? Può darsi (17). Ma da dove risulta, e come mai questo impedimento costituzionale è stato passato sotto silenzio dai suoi avversari, e perché mai Cicerone ed altri si sono tanto sbilanciati nel qualificare di arbitraria e violenta l'*abrogatio?* (18). Se poi la costituzione non si opponeva all'esercizio del veto da parte di Ottavio, come si spiega che egli sia rimasto inerte ad attendere il verificarsi della sua rovina? Convinto finalmente dalle argomentazioni di Tiberio a favore dei proletari? Non è il caso di pensarvi, chè tutto si sarebbe risolto con la mancata proposizione dell'*intercessio* ad una rinnovata proposta del plebiscito agrario. Impaurito dalle minacce di Tiberio e dei suoi sostenitori? Nemmeno è il caso di credervi, chè Ottavio si era mostrato fermissimo prima e si mostrò fermissimo, quel che più conta, anche durante la procedura relativa alla sua abrogazione (19). Abbandonato dalla fazione dei *nobiles* al proprio destino? Suvvia, se fosse stato così, gli sarebbe bastato desistere dall'opposizione alla riforma, e che non sia stato così è provato dal fatto che i *nobiles*, quando si trattò della rielezione di Tiberio al tribunato, mostrarono in modo inequivoco di essere disposti a tutto contro questo insidiatore dei loro interessi.

Come si vede, vi è una tessera che sfugge a chi voglia ricostruire il mosaico. Una tessera da scoprire, o meglio (sincerità) da supporre. Per mio conto, la tessera ignota si chiama Publio Mucio. Publio Mucio Scevola, non nelle sue vesti effimere di console del 133 a. C., ma nella sua dignità durevole di sommo giurista. Forse si è errato finora a non tenere nel debito conto questo personaggio, o piuttosto questo personalità.

(17) MOMMSEN (nt. 12), 286 s. e 287 nt. 1, suppone che non fosse ammessa l'*intercessio* di un tribuno contro le candidature proposte da un altro tribuno: da questa ipotesi egli trae l'ulteriore congettura, in ordine all'episodio di Ottavio, che la stessa regola del divieto di *intercessio* valesse anche per il caso inverso a quello dell'elezione, cioè per l'*abrogatio*. Congettura palesemente azzardata.

(18) Cfr. anche Cic. *de leg.* 3.10.24: *Ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus sed etiam sublatus intercessor evertit; quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit?*

(19) Secondo Appiano, 1.12 52-53, Tiberio interrogò inutilmente due volte Ottavio circa la possibilità che egli abdicasse: dopo il voto della prima e dopo quello della diciassettesima tribù.

4. — Il punto di partenza è questo. Non è dimostrabile, anzi non è plausibile che nella *respublica* nazionale romana (20) del secondo secolo avanti Cristo vi fosse un impedimento costituzionale esplicito, o anche soltanto implicito, all'*abrogatio ex plebiscito* di un tribuno della plebe, se non anche alla possibilità di *intercessio* contro la proposta relativa.

La costituzione della *respublica* romana, non soltanto non era scritta, cioé tradotta, tutta o in massima parte, in una carta costituzionale o in leggi di carattere costituzionale, ma era aliena da una strutturazione rigida, indeformabile, chiusa, priva di settori lacunosi che potessero venire eventualmente colmati. Di più. Come mi sono sforzato di dimostrare altra volta, la costituzione repubblicana di Roma non aveva, salvo che in qualche limitato tessuto, struttura normativa, di norme cogenti tra loro collegate. Essa non è configurabile, nel suo complesso, che come approssimativa « istituzione », nel significato ormai notissimo che a questo termine danno i moderni costituzionalisti (21).

Alla prospettiva antistorica di una costituzione romana nel senso di sistema aprioristico e completo di norme inquadrative della società politica di Roma gli studiosi sono ancor oggi indotti, oltre che dallo spunto offerto dalla tradizione storiografica romana, anche e forse più dalla perfezione formale della ricostruzione ottocentesca, culminata nel grande trattato di Teodoro Mommsen, del così detto « diritto pubblico romano ». La tradizione romana, notoriamente poco documentata e ancor meno curante di documentarsi con rigore, già fece la sua parte traverso la creazione di una serie di miti, molti dei quali chiaramente artificiosi, che vanno, per restare nell'ambito della *respublica*, dalla favolosa rivoluzione di Bruto e Collatino, con la connessa istituzione del consolato al posto del regno, sino a tutta una serie di leggi, molte delle quali assolutamente improbabili, che avrebbero istituito vari altri sacerdozi e magistrature (22). Ma la parte, in certo senso, maggiore l'ha svolta proprio la

(20) Il senso in cui qui si parla di *respublica* nazionale romana, e di governo democratico della stessa, è quello risultante da: GUARINO, *Storia del diritto romano* [4] (1969) *passim* e dai miei lavori ivi ricordati.

(21) GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano* [3] (1959) 278 ss., 288 ss.

(22) Naturalmente non mi sfugge che non pochi storiografi, specie non giuristi, sono inclini, specie negli ultimi tempi, a prendere per oro colato i racconti di Tito Livio, compresi quelli di cui lo stesso Livio dubitava (cfr. il passo indicato *retro* nt. 3). Per tutti i ragguagli in proposito: BENGTSON, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* (1967) 1 ss.

storiografia giuridica ottocentesca e, perché no?, contemporanea, allorché argomentando da una congerie sterminata di fatti, di iniziative magistratuali, di *decreta senatus* e via dicendo, ha indotto tutta una serie di leggi, o comunque di norme fondamentali, che hanno trasformato l'antica repubblica in una sorta di « stato di diritto » avanti lettera (23).

In realtà, come viene sempre più limpidamente, ma molto faticosamente (o pigramente) alla luce degli studi più aggiornati, la situazione fu molto diversa (24). Di fronte ad un *ius privatum* fittamente intessuto di norme e costituente, esso sì, un sistema tendenzialmente concluso, tutto il resto dell'ordinamento statale romano, e in particolare quel settore di esso che sogliamo oggi chiamare diritto costituzionale (25), ebbe la consistenza incerta ed i contorni imprecisi di un magma « istituzionale », cioè non sedimentato in precisi comandi (e sistemi) normativi, ma solo interpunto, e piuttosto disordinatamente, da alcune *leges publicae* a carattere settoriale e da qualche principio consuetudinario approssimativamente definito (26).

Fatta astrazione da quel tanto di noduli normativi inderogabili che emergevano, sempre più numerosi col tempo, un po' dovunque, tutto il resto della « costituzione » romana non era dunque condizionato a regole fisse, ma era giustificato da se stesso. Sia chiaro: non dai fatti singoli che andavano verificandosi, ma dalla realtà di istituzione sociale di cui quei fatti, spesso tra loro difformi, erano espressione di vita. Una istituzione, quella della *respublica* nazionale, passibile di precisazioni, di sviluppi uniformi, di condensamenti normativi, ma anche di variazioni, di mutamenti dettati dall'opportunità sociale e politica, o

(23) Principalmente il MOMMSEN, traverso lo *Staatsrecht* (nt. 12) prima e, ancor più, il successivo *Abriss des römischen Staatsrechts* (1893). Cfr. anche: WILLEMS, *Le droit public romain* [7] (1910). Interessante, per cogliere questo processo di traduzione della storia politica romana in termini di sistema giuridico, la prefazione del Mommsen alla seconda edizione dello *Staatsrecht* (1886).

(24) Critiche puntuali al Mommsen e al suo metodo furono, in questo senso, già formulate dal MADVIG. *L'état romain*, che non ho potuto consultare: vedilo citato in NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1940) VIII nt. 1.

(25) E cui, si noti, i giuristi dell'età preclassica e della prima età classica ancora non davano nè il nome di *ius publicum*, nè la stessa qualifica di *ius*: GUARINO (nt. 20) 432 ss.

(26) La conoscenza anche delle *leges* di carattere costituzionale è incompleta. Per esempio, l'introduzione del *praetor peregrinus* nel 242 a. C. (cioè l'elevazione dei *praetores* da uno a due) non può che essere derivata da una *lex publica* (cfr. ROTONDI, *L. p.* 245), ma di questa legge le fonti stranamente non parlano.

in altri termini dalla realtà viva e cangiante della repubblica in atto.

Un giurista di stampo tradizionale, ancorato alla concezione rigidamente normativistica dell'ordinamento giuridico, tradurrebbe semplicisticamente questo discorso col dire che la costituzione romana era « aperta », cioè integrabile e deformabile. Sia pure; purché si ammetta che, tolti pochissimi princìpi generali e per ciò appunto generici, l'arco delle possibilità di integrazioni e di riforme era vastissimo. Non vi era una logica stringente del sistema cui fosse necessario adeguarsi, proprio perché non vi era, non era configurabile un compiuto sistema logico della costituzione romana.

Il sistema costituzionale romano, con la sua logica interna, lo ricostruiamo noi, *a posteriori*, nel tentativo di individuare la costituzione romana. Ai fini espositivi e didattici questo metodo è lecito, addirittura consigliabile (27). Ma in sede di ricostruzione storiografica non dobbiamo farcene schiavi, per non correre il pericolo di rivestire di forme romane le nostre concezioni moderne sullo stato e sulla sua costituzione di base.

5. — Posto il nostro problema in questi termini, che sono i soli storiograficamente legittimi, ci si avvede finalmente dell'inanità della disputa annosa circa la « costituzionalità » o meno dell'*abrogatio magistratuum*, e in particolare dell'abrogazione dei tribuni della plebe (28). Non si tratta di stabilire se l'*abrogatio* fosse vietata o permessa dalla costituzione. Si tratta di vedere, e per ciascuna specifica magistratura

(27) È il metodo da me seguito con piena convinzione, e con precisazioni e perfezionamenti che sono il frutto di trenta e più anni di intensa attività didattica, nella mia *Storia del diritto romano* (nt. 20), la cui prima edizione, del 1949, fu preceduta da sei corsi monografici (alcuni a stampa e altri poligrafati) sulla storia generale, su quella delle istituzioni costituzionali, su quella delle fonti di produzione e di cognizione, su quella degli istituti privatistici e criminalistici. Tengo a dirlo affinché sia ben chiaro, ai lettori di quell'opera e a taluni (peraltro benevoli e cordiali) recensori della stessa, che lo schema espositivo in essa adottato non è uno schema qualunque, scelto a caso magari come il più comodo per l'autore, ma è lo schema che io, sia pure sbagliando, ho a ragion veduta, e dopo infinite stesure, ritenuto il meno deformante della verità storica e il più compatibile con una visione di insieme dell'evoluzione giuridica romana. Del che, del resto, ho fatto dichiarazione esplicita e non equivocabile, beninteso nella forma stringata che mi è cara e che l'economia dell'opera imponeva, alle p. 21 ss. del manuale.

(28) Quadro della questione in NOCERA (nt. 24) 51 ss.

(29), se fosse possibile procedere all'*abrogatio*, se vi fossero cioè impedimenti, di principio o specifici, a che vi si procedesse. Ad ogni modo, ecco un quadro sintetico delle opinioni espresse sul tema dagli storiografi del diritto romano. Per l'incostituzionalità dell'*abrogatio magistratuum*, di tutte le magistrature, è la dottrina dominante (30), la quale si fa forte, mi sembra, di un richiamo costituzionale tipicamente moderno: quello secondo cui l'eletto dal popolo per lo svolgimento di una certa funzione pubblica non è in grado di svolgere autonomamente quella funzione, quel « mandato politico », se il popolo può, con un'altra e successiva e improvvisa votazione, fermarne l'attività e destituirlo prima del limite di tempo o del verificarsi delle circostanze prestabiliti. Dello stesso parere non sono altri autori (31) e non sembra, in linea di massima, il Mommsen, il quale ha sostenuto la costituzionalità della abrogazione di Ottavio, osservando, a prescindere dai suoi discutibili precedenti, che il mandato è essenzialmente revocabile e che perciò il popolo, nella specie la *plebs*, ben poteva togliere ad Ottavio, con una sorta di votazione elettorale a rovescio, quell'incarico che gli aveva in un primo tempo conferito (32). L'argomento mommseniano ha fatto presa, quanto meno in ordine ai *tribuni plebis*, sul De Martino, cui è parso di poter dire che i peculiari rapporti esistenti tra *tribuni* e *concilia* erano tali da poter effettivamente far pensare a un mandato (33).

Sono teorie, come è facile osservare, piuttosto tenui negli argomenti che le sostengono. Dire il contrario di ciascuna e di tutte sarebbe facilissimo, se non implicasse un seguire i nostri *auctores* sul terreno (o sulle nuvole) della discettazione circa il sesso degli angeli. Infatti,

(29) Anche la teoria generale della « magistratura » è una costruzione (magistrale) mommseniana, oggi universalmente accolta per opportunità espositive in dottrina, e non l'espressione, non dico del pensiero giuridico romano, ma della stessa realtà costituzionale repubblicana. In quella realtà ciascuna magistratura aveva carattere « tipico » e, pur se vi erano forti analogie parziali con altre o con tutte le altre, faceva parte per se stessa.

(30) Per tutti: KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1885) 200 ss.; NOCERA (nt. 24) 51 ss. Il punto è solitamente tralasciato dai manuali, ma v. *infra* nt. 31.

(31) WILLEMS (nt. 23) 224 e nt. 7; GUARINO (nt. 20) 217.

(32) MOMMSEN (nt. 12) 1.628 ss. Per vero, la posizione del Mommsen non è chiara e può anche essere interpretata, come ha fatto il NOCERA (nt. 24) 51 nt. 4, nel senso dell'incostituzionalità dell'*abrogatio*. Il dubbio è comunque risolto dall'*Abriss* (nt. 23) 133, che ammette la costituzionalità dell'*abrogatio* nella tarda repubblica.

(33) DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (rist. 1958) 397 ss. Critiche (al Mommsen) in NOCERA (nt. 24) 51.

posto ben in chiaro che un divieto preciso e fermo dell'*abrogatio magistratuum* non pare che vi fosse, tanto si può far richiamo al preteso « sistema » costituzionale per sostenere che il magistrato, qualunque magistrato, una volta messo in corsa dal voto dell'assemblea avesse la facoltà di compiere il suo tragitto sino al termine stabilito per la sua magistratura (34), quanto si può far richiamo allo stesso « sistema » costituzionale per assumere che il magistrato, qualunque magistrato, fosse pur sempre essenzialmente elettivo, quindi vincolato in qualche modo alla volontà dell'assemblea che lo aveva mandato al potere.

Se andiamo più al concreto, allontanandoci dalle astratte considerazioni di principio, le cose si chiariscono meglio, ma non ancora del tutto. Tra i magistrati *cum imperio* e i censori, da un lato, e i magistrati *sine imperio* e i *tribuni plebis*, dall'altro, una differenza, quanto ad impedimenti all'*abrogatio* (non parliamo però di principi contrari), indubbiamente si pone. I magistrati *cum imperio* e i *censores* entravano in carica non soltanto in virtù di una votazione elettorale, ma anche in virtù di una successiva *lex publica* di conferimento di potestà: la *lex curiata de imperio* per i primi, la *lex centuriata de potestate censoria* per i secondi (35). La pura e semplice revoca da parte delle assemblee elettive non era, per essi, teoricamente pensabile: occorreva che si abrogasse la *lex publica* di investitura (36). Questa difficoltà indubbiamente non sorgeva per i magistrati *sine imperio* (censori esclusi) e in particolare per i tribuni della plebe, di cui poteva anche dirsi che fossero collegati con le assemblee di provenienza mediante una sorta di non del tutto reciso cordone ombelicale. Ma il trespolo di questi argomenti, comunque tutt'altro che solidi, cade ingloriosamente di fronte ad una constatazione della storia: che negli anni successivi a Tiberio

(34) L'argomento è particolarmente sviluppato dal NOCERA (nt. 24) 52 ss.

(35) Sull'efficacia di questi istituti: NOCERA (nt. 24) 58 ss.

(36) D'altra parte, se pure era pensabile l'abolizione *ex lege* delle elezioni, non era pensabile l'abolizione *ex lege* della *lex curiata de imperio* (se non anche della *lex centuriata de potestate censoria*). In tempi storici la *lex centuriata de potestate censoria* era pur sempre manifestazione della potestà legislativa di un'assemblea viva e operante (i *comitia centuriata*); la *lex curiata de imperio* era invece un fossile, residuato di altri tempi e ridotto ad un rito formale (la effettuavano trenta littori in ricordo delle trenta *curiae* arcaiche). Pertanto, se era pensabile che i *comitia centuriata* potessero essere chiamati a revocare una precedente *lex centuriata de potestate*, non vi era modo di imbastire una *lex curiata* che fosse diversa da quella *de imperio* della tradizione.

Gracco, forse (anzi quasi di certo) per l'influenza del precedente di Ottavio (37), si procedette tranquillamente non solo ad abrogazioni di tribuni della plebe, ma anche ad abrogazioni di consoli e di pretori, dunque di magistrati *cum imperio*, e non soltanto per voto delle assemblee, ma anche *ex auctoritate senatus* (38).

Via, dunque, anche questo argomentare, che lascia il tempo che trova (39). Fermiamoci ai soli *tribuni plebis*. Se non erro, per essi gli impedimenti, gli ostacoli all'*abrogatio* erano ancora minori che per gli altri magistrati: non solo perchè i tribuni non erano investiti da una *lex curiata* o *centuriata*, ma anche perchè pare certo che, in caso di cessazione del tribuno *ante tempus*, non fosse previsto l'*interregnum* (40) ma fosse ammessa l'immediata elezione del successore, cosa che appunto avvenne per chi prese il posto di Ottavio (41). Più facile ancora la cosa, se si riconosce che l'*abrogatio* di Ottavio avvenne per legge votata dai *concilia plebis*, anche se questa ammissione implica il completo dissolversi della teoria peregrina della revoca del mandato (42). Il giudizio negativo di Cicerone, che accusa Tiberio di aver procurato l'abrogazione del collega *per seditionem* (43), si rivela un giudizio di valore esclusivamente politico, vorrei dire fazioso.

Tuttavia il conto non è affatto chiuso. Ci si avvede che il problema centrale, forse l'unico e vero problema, è quello della mancata *intercessio* di Ottavio contro la proposta di *abrogatio* avanzata da Tiberio Gracco.

---

(37) Non comprendo il rilievo del NOCERA (nt. 24), 52 nt. 2, il quale osserva che la deposizione di Ottavio « non fu una vera e propria *abrogatio imperii* per la ragione che il tribuno non è propriamente investito di *imperium* ». Che i *tribuni plebis* fossero del tutto sforniti di *imperium*, è fuor di dubbio: per puro errore Oros. 5.8.3 dice che Tiberio Gracco *Octavio tribuno plebi obsistenti ademit imperium*. La questione è se fosse costituzionale abrogare la magistratura (con o senza *imperium*).

(38) MOMMSEN (nt. 12) 1.630 e nt. 4 e 5. Non convince il tentativo del NOCERA (nt. 24), 52 nt. 2, di escludere la rilevanza di questi casi.

(39) Tralascio quindi volutamente di occuparmi dei discussi precedenti dell'*abrogatio* di Ottavio, su cui MOMMSEN (nt. 12) 629. V. *retro* nt. 9.

(40) MOMMSEN (nt. 12) 2.279 s.

(41) App. *b. c.* 1.12 parla di un Quinto Mummio, Plut. *Ti. Gr.* 12 di un Mucio, Oros. 5.8.3 di un Minucio. Sul punto: EARL (nt. 1) 666 s.

(42) *Retro* nt. 32.

(43) *Retro* nt. 15.

È il momento di far capo a Publio Mucio.

6. — La posizione di Publio Mucio nei confronti di Tiberio Gracco risulta, ma non proprio in modo chiarissimo, da Plutarco, il quale dice che Tiberio preparò da sè la sua legge agraria, ma si valse anche del consiglio autorevole di Crasso, *pontifex maximus*, di Mucio, console in carica, e del suocero Appio Claudio (44), e da Cicerone (45), di cui le parole precise son queste: *duos vero sapientissimos et clarissimos fratres, P. Crassum et P. Scaevolam, aiunt* (46) *Tiberio Graccho auctores legum fuisse, alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicantur, obscurius*.

Gli storiografi moderni (47) sogliono tener conto di queste testimonianze nel senso di asserire che, dunque, Appio Claudio Pulcro (48), Crasso Muciano e Publio Mucio furono sostenitori (49) di Tiberio Gracco, sia pure in modi estrinseci diversi. Forse la deduzione è un po' sommaria (50), ma diamola provvisoriamente per buona. E, lasciando da parte Appio Claudio, fermiamoci ai due fratelli *sapientissimi* e *clarissimi*: il console P. Mucius Scaevola (51) e P. Licinius Crassus Dives Mucianus (52).

---

(44) Plut. *Ti. Gr.* 9. Ma Crasso era solo *pontifex*: *infra* nt. 52.

(45) Cic. *acad. pr.* 2.5.13. Cfr. anche: Cic. *de rep.* 1.31.

(46) Soggetto di *aiunt* sono i *seditiosi*, che vantano le aderenze illustri al movimento dei *populares*.

(47) Per tutti: ASTIN (nt. 1) 191.

(48) Era *princeps senatus* e suocero di Tiberio. Su lui: ASTIN (nt. 1) 93 s., 191 s., 199 ss., 211 s., 339 ss., 349 ss.

(49) ASTIN (nt. 47) parla di « allies », di « associates », di « supporters ».

(50) *Infra* n. 12.

(51) Sulla vita e la carriera di P. Mucio: MÜNZER, sv. *Mucius* n. 17, in *PW*. 16.1 (1933) 425 ss.; KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung röm. Juristen* (1952, rist. 1967) 12.

(52) Sulla vita e la carriera di Crasso Muciano: MÜNZER, sv. *Licinius (Crassus)* n. 72, in *PW*. 13.1 (1926) 334 ss.; KUNKEL (nt. 51) 12 s. Crasso Muciano apparteneva alla *gens Mucia* (per l'albero genealogico relativo: MÜNZER, in *PW*. 16.1.413) ed era stato adottato da un figlio di P. Licinius Crassus Dives (MÜNZER, in *PW*. 13.1.331 ss., *sub* n. 69) forse anche allo scopo di assicurare tanto a lui quanto al fratello l'entrata nel collegio dei *pontifices* (MÜNZER, *eod.* 335). Si noti che nel 133 a. C. era *pontifex maximus* P. Scipio Nasica; Crasso Muciano, già membro del collegio pontificale da vari anni, gli successo nella suprema carica sacerdotale dopo la sua morte, nel corso del 132 a. C., tenendola a sua volta sino alla morte, avvenuta nel 130; il pontificato massimo fu allora assunto da Publio Mucio, che morì intorno al 115 a. C.

I motivi dell'adesione dei due fratelli alle idee di Tiberio, in questa sede, non ci interessano (53). Ci interessa di più il perché del loro diverso atteggiamento. Ed è un perché, a mio avviso, che si connette alla diversa cifra della loro personalità di giuristi e, in certo senso, alla diversa ambizione che animava i due nella vita.

Sarà una *nuance*, ma merita di essere chiarita. Mucio e Crasso, dunque, come pure, ultimo esempio dell'età preclassica, il figlio di Publio, Quinto Mucio Scevola (54), appartenevano al ceppo tradizionale dei pontefici-giuristi, cioè al ceppo di coloro che delle tradizioni giuridiche romane si ritenevano ed erano depositari e interpreti, non tanto e solo perché ne fossero approfonditi conoscitori, quanto perché erano membri di quel sommo collegio sacerdotale che fino a tempi non molto lontani della *iuris prudentia* aveva esercitato il monopolio (55). L'epoca loro era, peraltro, un'epoca di transizione da quella della giurisprudenza pontificale a quella della giurisprudenza integralmente laica (56). Essere *pontifex* significava essere giurista, ma non significava più essere necessariamente un buon giurista. Il *ius civile*, nel senso pregnante di diritto profano (oggi diremmo pubblico e privato) (57), era diventato un campo troppo vasto per poter essere padroneggiato, in una col diritto sacro, da chi non si impegnasse con rigore a studiarlo e, sopra tutto, non si occupasse giorno per giorno a praticarlo con *responsa* dati agli interroganti.

Publio Mucio di questa situazione era pienamente cosciente, tanto vero che a lui risale la famosa massima, spesso ripetuta, *pontificem bonum neminem esse nisi qui ius civile cognosset* (58). Ma Crasso, forse distratto dalla politica e dalle ricchezze, era ben lungi dal poterglisi paragonare. Giurista sì, ma con un certo distacco; *iuris consultissimus* sì, ma in un elogio funebre, che lo magnifica anche, troppa grazia, come *ditissimus, nobilissimus, eloquentissimus* e *pontifex maxi-*

---

(53) Considerazioni interessanti, ma non tutte del tutto convincenti, in ASTIN (nt. 1) 192 ss.

(54) MUNZER, sv.. *Mucius* n. 22, in *PW.* 16.1 (1933) 437 ss. (cfr. anche, ivi 422 ss., l'art. del KÜBLER sul giurista).

(55) Per tutti: GUARINO (nt. 20) 320 s. e citaz. ivi.

(56) SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it. 1968) 80 s.

(57) SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts* (1934) 18 e nt. 29 (« weltliches Recht »).

(58) Cfr. Cic. *de leg.* 2.19.47, che attribuisce la rievocazione di questo ammonimento, spesso ripetuto da Publio Mucio, a Quinto Mucio Scevola *pontifex*.

mus (59). Già non se ne conoscono le opere, e forse addirittura non ne ha lasciato (segno caratteristico di scarsità di discepoli che raccogliessero per iscritto i suoi insegnamenti). Dette *responsa*, ma nessuno che fosse, per quanto sappiamo, memorabile. L'unico elemento che residua nel ricordo della sua attività di giureconsulto è la storia, o piuttosto l'aneddoto riferito da Cicerone (60), di un certo responso rilasciato ad un contadino e criticato da Galba, un oratore, a sostegno del quale egli non portò argomenti propri, ma si rifugiò sotto l'autorità del fratello e di Sesto Elio Peto Cato (61). Si guardi poi al discorso che gli dedica Pomponio nel *liber singularis enchiridii* (62). A parte il fatto che sembra confonderlo, se il testo non è guasto, con l'oratore L. Licinio Crasso, il console del 95 a. C., citando a sproposito un passaggio di Cicerone relativo a quest'ultimo (63), Pomponio lo segnala tra coloro che, pur se loro contemporanei, si accodarono ai famosi *tres, qui fundaverunt ius civile* (64). Fenomeno non raro, in Roma e al-

---

(59) Così lo chiamò il contemporaneo Sempronio Asellio (Gell. 1.13.10, fr. 8 PETER). Sull'influenza esercitata da questo elogio sui posteri (in particolare su Vell. 1.4.1: *vir iuris peritissimus*): MÜNZER (nt. 52) 337. Cfr. anche Cic. *de orat.* 1.170. 216, 240; Cic. *Brut.* 98.127.

(60) Cic. *de orat.* 1.56. 239-240:... *atque illum, cum disserendo par esse non posset (quamquam fuit Crassus in numero disertorum, sed par Galbae nullo modo) ad auctores confugisse et id, quod ipse diceret, et in P. Muci fratris sui libris et in S. Aeli commentariis scriptum protulisse ac tamen concessise Galbae disputationem sibi probabilem et prope veram videri.*

(61) Vero è che l'invocazione dell'*auctoritas* di grandi giuristi precedenti non si registra nel solo caso di Crasso Muciano, ma, per esempio, anche in un episodio relativo a Quinto Mucio: SCHULZ (nt. 56) 118. Ma nel fatto che Crasso Muciano si sia richiamato, oltre che a Sesto Elio, anche al fratello, di lui contemporaneo, vi è un implicito riconoscimento da parte sua del superiore livello di Publio Mucio. Aggiungi che Plut. *Ti. Gr.* 9 (nt. 44) qualifica di giurista il solo Publio Mucio.

(62) Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.40: *Ab his profecti sunt P. Rutilius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit. [Paulus] < Aulus > Verginius et Q. Tubero, ille stoicus [Pansae] < Panaetii > auditor, qui et ipse consul. etiam S. Pompeius Cn. Pompei patruus fuit eodem tempore; et Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit: etiam Lucius Crassus frater Publi Mucii, qui [Munianus] < Mucianus > dictus est; hunc Cicero ait iuris consultorum disertissimus.*

(63) KUNKEL (nt. 51) 12 s., 18 nt. 34. V. tuttavia, con sottile argomentazione, BRETONE, *Pomponio lettore di Cicerone*, in *Labeo* 16 (1970) estr., che corregge *Lucius Crassus* in *Licinius Crassus.*

(64) È vero, tuttavia, che Pomponio dice *iuris consultorum disertissimus*: sul che BRETONE (nt. 63). Qui basta aver rilevato che Crasso Muciano, pur essendo approssimativamente coetaneo del fratello, è relegato da Pomponio su un

trove, di carriera intensa e brillante, ma appunto per ciò di giurista di secondo piano.

Ben diversamente Publio Mucio Scevola, il quale non tralasciò la carriera politica, cui lo facilitarono le origini nobiliari e le vaste e potenti parentele, ma certamente la subordinò all'attività di giurista, che fu quella in cui decisamente emerse (65). Mucio è appunto, con Bruto e Manilio, uno dei *tres, qui fundaverunt ius civile* (66) e, sebbene questa famosa frase pomponiana non conferisca ai tre quelle caratteristiche di « fondatori » della *scientia iuris* che un'interpretazione corrente del verbo *fundare* suole suggerire (67), non è dubbio che i *tres* portarono alla conoscenza ed allo sviluppo del *ius civile* romano un contributo importante, diciamo pure fondamentale (68). Di Mucio, come degli altri giureconsulti dell'epoca, è restato assai poco (69), ma l'impronta di lui possiamo figurarcela traverso quel che è rimasto del grande Quinto Mucio suo figlio, che lo cita (70). La cura ch'egli aveva per la propria affermazione come giurista gli consigliava, presumibilmente, grande ponderazione in ogni cosa. Ponderazione, dunque, prudenza, riluttanza dall'assumere troppo scoperte posizioni di parte, riguardo alla propria fama di uomo insensibile alle sollecitazioni politiche. Ciò spiega già a sufficienza l'*obscurius* di Cicerone.

Sino a prova contraria, si deve dunque ritenere che Tiberio Gracco abbia avuto in Publio Mucio un consigliere particolarmente avveduto e particolarmente autorevole. Un elemento di sostegno prezioso perché ascoltato con rispetto, presumibilmente, anche dai seguaci della

---

gradino nettamente inferiore. Strano poi che egli sia elencato, nel § 40, dopo personaggi presumibilmente assai più giovani (cfr. Kunkel [nt. 51] 13 ss.). La tesi che Pomponio lo abbia confuso con L. Licinio Crasso, ammiratissimo da Cicerone (cfr. Kunkel 18), trae forse conforto proprio dall'ipotesi di Pomponio lettore del *de iure civili in artem redigendo* di Cicerone.

(65) Kunkel (nt. 51) 12.

(66) Rispetto a Manilio (*cos.* 149) e a Bruto (*praet.* 142), Publio Mucio *praet.* 136, *cos.* 133) fu probabilmente più giovane. Significativo che *Pomp. sing. ench.* D. 1.2.2.39 lo indichi al primo posto.

(67) Per la dimostrazione: Guarino, *Noterelle pomponiane*, in *Labeo* 15 (1969) 104 ss.

(68) Bretone. « *Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile* », in *Atti II Congr. St. dir.* (1968) estr.; Guarino (nt. 20) 320 s.

(69) Cfr. Lenel, *Pal.* 1.755. Sull'edizione degli *Annales Maximi*, compiuta da Mucio intorno al 120 a. C., da ultimo: Bretone (nt. 68) 3 e nt. 10.

(70) Cfr. Pomp. 37 *Q. Muc.* D. 50.7.18; Gell. 17.7.3.

parte avversa. I suoi accorti suggerimenti di giurista profondamente preparato ben difficilmente erano superabili con argomentazioni valide o col ricorso a giureconsulti avversi che fossero muniti di eguale esperienza e autorità (71).

7. — Se Publio Mucio fu alle spalle di Tiberio Gracco nell'azione da lui svolta per la riforma agraria, è confermato per implicito che quest'ultima non può e non deve essere qualificata, in sede storico-giuridica, secondo certi facili o facilistici moduli « rivoluzionari » (72). Essa fu una riforma, non perciò meno coraggiosa e in qualche modo eversiva di una rivoluzione, intesa a sradicare un secolare abuso giuridico, se non economico, di certa *nobilitas* senatoria e intesa a restaurare il principio giuridicamente incontrovertibile che l'*ager publicus* fosse da sottrarsi alle occupazioni abusive dei privati e potesse essere assegnato a questi ultimi o in forza di concessioni d'uso regolarmente fatte dagli organi della *respublica* o in virtù di riduzioni ad *ager privatus* ritualmente operate. Che un siffatto programma di ripristino dell'ordine giuridico possa essere stato appoggiato con convinzione da un pontefice, da un cultore delle tradizioni repubblicane e sopra tutto da un sommo giurista, si intende facilmente (73). Stupirebbe il contrario.

Ma eccoci al punto. Fin dove e fin quando Publio Mucio sostenne. dalle quinte e fuori dalle quinte, l'azione di Tiberio Gracco? Il suo appoggio a Tiberio fu inalterato e costante sino alle ultime vicende. o ad un certo momento venne meno?

Dalla risposta a queste domande dipende la questione dell'*abrogatio* di Ottavio, perché, se riusciremo ad essere sufficientemente sicuri della costanza con cui Mucio sostenne, ritenendole fondate, le iniziative di Tiberio per tutto l'arco di tempo del suo tribunato, potremo dare consistenza all'ipotesi che l'*abrogatio* di Ottavio fu autorevolmente approvata anch'essa da Mucio.

In proposito le testimonianze di cui disponiamo sono discordanti e quasi sconcertanti (74). Sembrerebbe, stando ad alcune tra esse, che

---

(71) V. *infra* n. 12 e nt. 133, a proposito di una divergenza tra Publio Mucio e Bruto.

(72) Rinvio in proposito alle considerazioni svolte in: Guarino, *L'« affare » dei Gracchi*. in *Index* 1 (1970) 198 ss. V. tuttavia, sulla questione, il buon articolo di Nicolet. *L'inspiration de Tibérius Gracchus*, in *Rev. ét. anc.* 1965, 142 ss.

(73) È appena il caso di ricordare che la riforma di Tiberio Gracco si richiamava alle fondamentali *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C.

(74) Vedile riportate *infra* n. 8.

Mucio sia stato sostenitore assai tepido di Tiberio Gracco, se addirittura non si comportò ambiguamente, in occasione dei fatti provocati dalla sua richiesta di rielezione per il 132 a. C. Sembrerebbe addirittura che egli non abbia perso tempo a sconfessarlo dopo la morte, allo scopo ovvio di salvare la propria carriera politica (75). E questo stato delle fonti, mentre ha indotto taluni ad accusare incredibilmente di falso le testimonianze relative ad un apparente Mucio voltagabbana (76), ha portato talaltri, meno incredibilmente, a parlare di un Publio Mucio ondeggiante tra gli opposti partiti, o meglio di un Publio Mucio dibattuto tra diritto e politica (77).

A mio giudizio, nessuna di queste impostazioni può essere accolta. Non vi è dubbio che le testimonianze antimuciane siano tendenziose, o almeno maligne, ma non vi può essere nemmeno dubbio che esse riferiscano sostanzialmente il vero. Tutto sta nel distinguere tra i fatti e le interpretazioni ad essi date da persone avverse alle posizioni di Tiberio e quindi di Mucio. Se a ciò si proceda con la necessaria cautela, sarà in definitiva evidente che Publio Mucio, se pur fu intimamente combattuto tra diritto e politica, si dimostrò in definitiva, con le azioni e con le dichiarazioni, fondamentalmente coerente ad una sua autonoma e obiettiva visione costituzionale, che implicava, ma solo sin che fosse seguita da Tiberio, il sostegno politico alle iniziative di quest'ultimo.

L'errore in cui dobbiamo evitare di ricadere è di giudicare gli avvenimenti partendo dal presupposto che il dilemma di Mucio fosse quello di adeguarsi o meno a Tiberio, e non quello di seguire o meno una certa sua linea rigorosa ed autonoma di *sacerdos iuris* (78).

8. — Cerchiamo di puntuare i fatti in contestazione, prescindendo per ora dalle interpretazioni loro date da antichi e moderni. Essi sono i seguenti.

Primo. Dopo l'approvazione della legge agraria ed altre note vicende, Tiberio decide di candidarsi per la seconda volta al tribunato

---

(75) A questa conclusione perviene la maggioranza degli studiosi. Da ultimo: RÖDL, *Das « Senatus consultum ultimum » und der Tod der Gracchen* (1968) 155 nt. 2.

(76) Da ultimo: ASTIN (nt. 1) 228, 350.

(77) Da ultimo: GROSSO, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG.* 175 (1968) estr.

(78) Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.1: *Cuius merito quis nos sacerdotes appellet...*

della plebe (79). La cosa è assolutamente inconsueta (80) e desta scalpore sopra tutto, ovviamente, tra i *nobiles* antigraccani (81). Non è chiaro se, per realizzare il suo disegno, Tiberio abbia seguito la via diretta consistente nella convocazione dei *concilia* in sede elettorale od abbia preferito far decidere la sua rielezione da un'assemblea legislativa intesa a proclamare la legittimità dell'*iteratio* (82). Certo è che la prima riunione assembleare finisce con un nulla di fatto (83) e alla seconda Tiberio e i suoi seguaci si presentano apparentemente decisi anche a far uso della forza pur di spuntarla (84). Proprio durante la seconda, agitatissima adunanza dei *concilia plebis* si riunisce a non molta distanza, nel tempio della *Fides*, il senato sotto la presidenza di Publio Mucio Scevola, l'unico console presente in Roma

---

(79) Plut. *Ti. Gr.* 16; App. *b. c.* 1.14.

(80) Sul punto, da ultimo: Ross TAYLOR, *Was Tiberius Gracchus' last assembly electoral or legislative?*, in *Athen.* 41 (1963) 56 ss.

(81) Cfr. App. *b. c.* 1.14; Cic. *Cat.* 4.2.4; Liv. *per.* 58.

(82) La tesi dell'assemblea legislativa è stata sostenuta dalla Ross TAYLOR (nt. 80) 51 ss.; v. anche Ross TAYLOR (nt. 16) 46 e nt. 41 (p. 133). In senso contrario: EARL, *Tiberius Gracchus' last assembly*, in *Athen.* 43 (1965) 95 ss., cui ha risposto la Ross TAYLOR in *Athen.* 44 (1966) 238 ss. (*Appian and Plutarch on Tiberius Gracchus' last assembly*). Da ultimo, sulla questione: UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970) 134 ss. Da un lato impressiona il fatto che App. *b. c.* 1.2.4 dica di Tiberio Gracco che fu ucciso mentre proponeva delle leggi, dall'altro colpisce il silenzio delle fonti (e in particolare di Plutarco) circa la pretesa proposta di Tiberio sull'*iteratio* (che sarebbe stata anticipatrice della *rogatio Papiria de tribunis reficiendis* del 131 a. C.: ROTONDI, *L. p.* 302). A mio avviso è probabile che per la rielezione di Tiberio si sia adottato, come per l'abrogazione di Ottavio (*retro nt.* 11), la procedura legislativa: nell'uno e nell'altro caso, non perché si trattasse di emanare una normativa nuova, ma perché si trattava di assumere, in un'occasione determinata e per essa soltanto, una decisione senza precedenti, cioé un cd. *privilegium*.

(83) Stando a Plutarco e ad Appiano (*retro* nt. 79), i *concilia* furono aggiornati perchè il voto si metteva male per Tiberio. Questi passò la sera e la notte nel cercare suffragi e nel prepararsi a difesa contro temuti colpi di mano degli avversari.

(84) App. *b. c.* 1.15 è esplicito. Fin dalla prima mattina Tiberio riunì i suoi partigiani, accordandosi con essi circa i segnali da farsi nel caso che si dovesse venire alle mani. Sul Campidoglio i modi di lui e dei suoi amici furono, se non violenti, subito e chiaramente prepotenti. Sta in fatto che, sia pure per impedire il tentativo degli avversari di mettere disordine nelle urne, egli un segnale lo dette e i suoi furono pronti a ricorrere ad armi, per vero improvvisate (le verghe strappate ai littori), allo scopo di scacciare dal Campidoglio i sostenitori della *nobilitas* latifondista.

(85). Il pontefice massimo Publio Scipione Nasica Serapione denuncia con vigore l'imminente, a suo avviso sicura, azione di forza di Tiberio e insiste affinché il senato inviti il console a prendere le misure di emergenza appropriate a salvare la patria in pericolo (86). Sia stato emesso oppur no il relativo *decretum senatus* (87), Publio Mucio dichiara pacatamente di rifiutarsi di adottare misure eccezionali contro Tiberio ed i suoi amici, che ancora non hanno dato motivo a consistenti sospetti di rivolta (88). Allora Scipione Nasica si

---

(85) L'altro console, L. Calpurnio Pisone, si trovava in Sicilia impegnato contro la rivolta degli schiavi: Oros. 5.9.

(86) Plut. *Ti. Gr.* 18-19; App. *b. c.* 1.15, 16. I due racconti divergono alquanto. Secondo Appiano, la riunione in senato fu indetta mentre era già incominciata l'azione di violenza di Tiberio e dei suoi seguaci (*retro* nt. 84), sì che Appiano addirittura si meraviglia che il senato non abbia emesso un *senatus consultum de dictatore creando.* Secondo Plutarco, mentre sul Campidoglio aumentavano i disordini, Tiberio fu avvertito da un senatore amico, Fulvio Flacco, che in senato gli avversari, dopo aver invano tentato di persuadere il console ad intervenire, avevano ormai già deciso di ucciderlo per proprio conto ed avevano già armato a questo scopo un gran numero di amici e di schiavi; mentre i sostenitori a lui più vicini già gli si stringevano intorno a difesa e si munivano delle verghe dei littori, Tiberio volle avvertire del pericolo incombente gli amici più lontani, cui non poteva giungere con la voce a causa del tumulto, e fece il malcauto gesto di toccarsi la testa con la mano; dagli avversari il gesto fu interpretato come richiesta della corona (cfr. Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.6) e subito riferito al senato, dove la maggioranza antigraccana cominciò a rumoreggiare, insistendo per un'azione di forza. Si noti che, sempre secondo Plutarco (*Ti. Gr.* 17), Tiberio si era recato ai *concilia*, malgrado certi auspici contrari, affermando che, se non lo avesse fatto, lo avrebbero potuto accusare di aspirare alla tirannia: segno evidente che la voce in proposito correva. Cfr. KORNEMANN, *Zur Geschichte der Gracchenzeit*, in *Klio* 3 (1903) Bhft. 1, 32 ss.

(87) In proposito Appiano tace. Plut., *Ti Gr.* 19, parla di una richiesta di Nasica al console (non al senato) di salvare la repubblica (τῇ πόλει βοεθεῖν) contro Tiberio che si era mostrato aspirante alla tirannide. Val. Max. 3.2.17 sembra più esplicito: *cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur, Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum.* Ma su questa poco sicura testimonianza v. le giuste considerazioni del RÖDL (nt. 75) 136 ss.

(88) Plut., *Ti Gr.* 19, dice che Publio Mucio si rifiutò di ricorrere alla violenza e di mettere a morte un cittadino senza processo, mentre Nasica qualificò questa posizione di tradimento. Val. Max., 3.2.17, che pure sembra parlare di rifiuto ad eseguire un *senatus consultum ultimum*, attribuisce invece a Nasica parole che riconoscono il legalismo di Mucio: *Quoniam, inquit, consul, dum iuris ordinem sequitur, id agit, ut cum omnibus legibus Romanum imperium corruat, egomet me privatus voluntati vestrae ducem offero.* Non sembra esatta l'interpretazione data dal GROSSO (nt. 77) a Plutarco: « egli giunse ad affermare che non

assume la responsabilità di agire lui personalmente nei confronti di Tiberio e si avvia al Campidoglio seguito da numerosi senatori (89). Grande tumulto sul Campidoglio, nel corso del quale Tiberio cade ucciso (90).

Secondo. Morto Tiberio, la *nobilitas* latifondista imposta la repressione nei confronti dei graccani, mentre Nasica si allontana prudentemente dall'Italia (91). I consoli del 132 a. C., Popilio e Rupilio, vengono autorizzati dal senato ad esercitare contro i seguaci di Tiberio delle *quaestiones extraordinariae* per la loro punizione *more maiorum* (92). Quanto a Publio Mucio, sappiamo di certo che Nasica non gli perdona il suo comportamento nella seduta al senato (93), ma che nonostante tutto la sua carriera politica continuerà indisturbata, sino al pontificato massimo conferitogli nel 130 a. C. (94). Due famosi passaggi di Cicerone inducono, in materia, ai peggiori sospetti sul suo opportunismo. Nell'uno si afferma che egli *arma, quae privatus P. Scipio sumpserat, ea, Ti. Graccho interempto, iure optimo*

---

avrebbe tenuto valido ciò che il popolo avesse deciso sotto la persuasione o la pressione di Gracco ». In realtà, Plutarco dice che Publio Mucio rispose a Nasica che, se il popolo, persuaso o forzato da Tiberio, avesse votato qualche misura illegale, egli non l'avrebbe tenuta per buona.

(89) Plut. *Ti. Gr.* 19; App. *b. c.* 1.16; Val. Max. 3.2.17.

(90) Plut. *Ti. Gr.* 19.9.1 (il primo colpo fu inferto a Tiberio dal collega Publio Satireo; più di trecento graccani uccisi); Oros 5.9. 2-3; App. *b. c.* 1.16. 69-70; Liv. *per.* 58; Vell. 2.3.2; Val. Max. 1.4.2; Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.7; Ampel. *memor.* 26.1.

(91) Plut. *Ti. Gr.* 21.5.6. Cfr. MÜNZER, sv. *Cornelius* n. 354, in *PW.* 4.1 (1900) 1501 ss.

(92) Sall. *b. Iug.* 31.7 (*occiso Ti. Graccho ... in plebem Romanam quaestiones habitae sunt*): Val. Max. 4.7.10 (*nam cum senatus Rupilio et Laenati consulibus mandasset, ut in eos, qui cum Graccho consenserant, more maiorum animadverterent...*); Cic. *Lael.* 11.37 (di Blossio di Cuma: *itaque hac amentia, quaestione nova perterritus, in Asiam perfugit...*). Non di processi, ma di repressione coercitiva parla Plut. *Ti. Gr.* 20.3. Sul punto KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des röm. Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, in ABW.* 56 (1962).

(93) Cic. *de orat.* 2.70.285: *Placet etiam mihi illud Scipionis illius, qui Ti. Gracchum perculit: cum ei M. Flaccus multis probris obiectis P. Mucium iudicem tulisset; 'eiero', inquit, 'iniquus est'; cum esset admurmuratum, 'ah', inquit 'P.C., non ego mihi illum iniquum eiero, verum omnibus'.* Sull'episodio, da ultimo: UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 21 ss.

(94) *Retro* n. 6.

sumpta esse defendit (95). Nell'altro si precisa: *Scipionis factum statim P. Mucius consul, qui in gerenda re putabatur fuisse segnior, gesta multis senatus consultis non modo defendit, sed etiam ornavit* (96). Publio Mucio, dunque, stando allo *statim* di Cicerone, non avrebbe nemmeno atteso la fine del suo consolato e la emissione dei *senatus consulta* autorizzanti i suoi successori alle *quaestiones extraordinariae* contro i Graccani per dire ad alta voce, una volta assassinato Tiberio, che Scipione Nasica aveva agito *iure optimo*.

Non si nega che, a prima vista, le circostanze ora ricordate depongano contro la imparzialità prima, contro la coerenza poi del console Publio Mucio. Ma se si riflette meglio, vi è modo e ragione per spiegar tutto assai plausibilmente, per convincersi che Publio Mucio fu sempre coerente: non alle posizioni, tramutatesi ad un certo punto in patenti intemperanze, di Tiberio Gracco, ma alla sua propria coscienza di giurista e di uomo di stato (97).

9. — Chi voglia accusare Publio Mucio di essersi rifiutato, per amor di Tiberio, al *senatus consultum ultimum* (98) tralascia di chiedersi, come sarebbe doveroso, in che cosa si traducesse, sul piano della realtà costituzionale, questo famoso tipo di *senatus consultum*.

In altra sede, credo di aver dimostrato che il cd. *senatus consultum ultimum* (denominazione coniata da noi su suggestione di un

(95) Cic. *pro Planc.* 88: *Vinci autem improbos a bonis fateor fuisse preclarum, si finem tum vincendi viderem: quem profecto non videbam. Ubi enim praesto fuissent mihi aut tam fortes consules, quam L. Opimius? quam C. Marius? quam L. Flaccus? quibus ducibus improbos cives res publica vicit armata: aut si minus fortes. attamen tam iusti, quam P. Mucius, qui arma, quae privatus P. Scipio sumpserat. ea. Ti. Graccho interempto, iure optimo sumpta esse defendit? Esset igitur pugnandum cum consulibus. Nihil amplius dico, nisi illud, victoriae nostrae graves adversarios paratos, interitus nullos ultores esse videbam.*

(96) Cic. *de domo* 91: *Hoc ego populo, si tum consules aut fuissent in re publica aut omnino non fuissent nullo labore tuo praecipiti furori atque impio sceleri restitissem. sed publicam causam contra vim armatam sine populi praesidio suscipere nolui: non quo mihi P. Scipionis, fortissimi viri, vis in Ti. Graccho privati hominis displiceret, sed Scipionis factum statim P. Mucius consul, qui in gerenda re putabatur fuisse segnior, gesta multis senatus consultis non modo defendit, sed etiam ornavit: mihi aut te interfecto cum consulibus, aut te vivo et tecum et cum illis armis decertandum fuit.*

(97) Sia chiaro che in questa sede il discorso è limitato alla dimostrazione dell'imparzialità e della coerenza di Publio Mucio. Esso non tocca la valutazione dell'indubbio rigorismo di quest'ultimo.

(98) Perplesso sembra FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*[2] (1968)

paio di passi delle fonti) è puramente e semplicemente un mito della storiografia post-romana (99). Tuttavia qui eviterò di proposito ogni richiamo a quella mia argomentazione, che potrebbe ben essere ritenuta non decisiva. Anche ad ammettere che il *senatus consultum ultimum* sia stata una reale e non immaginaria istituzione romana, anche a concedere che esso sia stata un'istituzione costituzionale (e non anticostituzionale o extracostituzionale, cioè meramente politica, come molti pure ritengono) (100), certo è che l'episodio del 133 a. C. rappresenta, per unanime riconoscimento, il primo esempio nella storia romana di discussione sul *senatus consultum ultimum* (101). Di fronte alla proposta di Scipione Nasica (102), Publio Mucio si trovò dunque, nella sua doppia qualità di console e di giurista, al bivio tra il ritenerlo come un'innovazione ammissibile e il rifiutarlo come un *consultum* anticostituzionale. Ove si tenga presente che, per far fronte a contingenze di eccezione, esisteva l'istituto antichissimo, sicuramente costituzionale, della *dictatura* (103), non deve scandalizzare che Publio Mucio si sia rifiutato di assumere sopra di sè, con forzatura evidente dei suoi poteri costituzionali, un compito che il senato avrebbe potuto demandare, per il tramite di un *senatus consultum de dictatore creando*, ad un dittatore regolarmente investito (104).

258: Publio Mucio « si rifiutò di dar seguito alla richiesta del senato » (dunque, il *senatus consultum ultimum* fu emanato: ma v. la nt. 27) « sia perché consapevole, come giurista, della incostituzionalità della richiesta, sia perché appartenente al partito che caldeggiava le riforme (se anche non approvava la violenza dello stile graccano)». Un quadro più ampio delle oscillazioni della dottrina è in UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 11 ss.

(99) GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fs. von Lübtow* (1970) estr.

(100) Per la costituzionalità: PLAUMANN, *Das sogenannte « Senatus consultum ultimum », die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss., seguito ultimamente dal RÖDL (nt. 75). Per l'incostituzionalità: MOMMSEN, *Das römische Strafrecht* (rist. 1955) 257. Per l'extracostituzionalità: VON LÜBTOW, *Das römische Volk* (1955) 339.

(101) Anteriori al 133 a. C. sono solo due episodi leggendari, nonché costituenti il frutto di interpretazione a posteriori: Liv. 3.4.9 (464 a. C.) e Liv. 6.11.20 (348 a. C.). Sorprende l'opinione del BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht* (1962) 18 s. (cfr. anche: ID., sv. *Provocatio*, in *PW*. 23.1 [1959] 2452 s.), secondo cui il primo esempio storico di *senatus consultum ultimum*. sia pure ancor privo delle formulazioni successivamente venute in uso, sarebbe da ravvisarsi nel *Sc. de Bacchanalibus* del 186 a. C.

(102) *Retro* nt. 87.

(103) Contro la tesi dell'inattuabilità della *dictatura*: GUARINO (nt. 99) nt. 26.

(104) Si ricordi che il primo a meravigliarsi del fatto che, nella contingenza

Sotto il profilo giuridico-costituzionale, il rifiuto di Publio Mucio al *senatus consultum ultimum* è più che giustificabile. Deve apparirci addirittura doveroso (105). E non si dica che, se il *senatus consultum ultimum* fu comunque emanato (106), egli non era più in grado di discuterlo ed era solo in dovere di obbedirgli. In primo luogo, è assai dubbio che nella seduta del *senatus* del 133 a. C. si sia andati oltre la proposta di Scipione Nasica (107). In secondo luogo, tutti coloro che accettano il mito di questo istituto convengono peraltro in ciò: che il *senatus consultum ultimum* non era vincolante per il magistrato cui si indirizzava, perchè stava alla libera decisione (e alla responsabilità piena) di quest'ultimo eseguirlo in tutto o in parte, o addirittura non eseguirlo (108). Dunque il problema restava, per il console giurista, invariato. Perchè non procedere alla nomina di un dittatore, lui veramente con pieni e indiscutibili poteri?

Ma non basta. L'atteggiamento di Publio Mucio di fronte a Scipione Nasica può essere giustificato, oltre che sul piano formale, anche su quello sostanziale. Le notizie che giungevano in senato dal vicino Campidoglio (109), durante l'agitata seduta, non erano, per quanto Nasica tentasse di gonfiarle, di una sedizione in atto, ma di un'assemblea della plebe in corso di svolgimento, sia pure di turbolentissimo svolgimento (110). Poteva un console arrogarsi di interromperla, o anche solo di sindacarne gli sviluppi? Non credo. Il console, per quanto supremo magistrato della repubblica, non poteva farlo senza infrangere sicuri orientamenti (se pur non è da parlarsi, in questo caso, addirittura di sicuri principi) della vita costituzionale romana. I *tribuni plebis* erano *sacrosancti* e dotati inoltre della *auxilii latio* nei confronti

---

di Tiberio Gracco, non si sia fatto ricorso alla dittatura è Appian. *b. c.* 1.16.

(105) Basti pensare che al fondo della proposta di Scipione Nasica vi era l'invito al console, mediante *senatus consultum*, a fare uso della *coercitio* contro i cittadini senza riconoscere a questi ultimi la *provocatio ad populum*.

(106) A Val. Max. 3.2.17 (*retro* nt. 87) si può aggiungere, a sostegno di questa tesi, un vago accenno di Caes. *b. c.* 1.7, su cui v. però Rödl (nt. 75) 108 ss.

(107) V. da ultimo, giustamente: Rödl (nt. 75) 94 ss.; Ungern-Sternberg (nt. 82) 7 ss.

(108) Guarino (nt. 99) n. 5.

(109) Sulla stretta vicinanza dei due luoghi di riunione: Ross Taylor (nt. 16) 15 ss. Cfr. App. *b. c.* 1.16.

(110) Mancano segni sicuri che l'assemblea fosse stata disciolta: App. *b. c.* 1.15; Plut. *Ti. Gr.* 19.1.3; Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.6.

di tutti i *magistratus* repubblicani, ivi compresi i *consules* (111). Era concepibile, ciò posto, che un console interferisse nelle iniziative di un tribuno della plebe senza violare le *leges sacratae* e senza esporsi alla sua stessa *intercessio?* Ancora: i *concilia plebis* convocati da un tribuno erano preclusi all'accesso dei *patricii* e costituivano, rispetto a tutta la restante organizzazione statale, un'isola di autonomia e di indipendenza (112). Era ammissibile, ciò dato, che li invadesse di forza un *magistratus populi Romani*, e per di più un magistrato patrizio? Nè è tutto. È vero che ormai si riconosceva ai *consules* la possibilità di imbastire, su autorizzazione del senato, *quaestiones extraordinariae*, senza *provocatio ad populum*, nei confronti dei sovvertitori dell'ordine sociale (113); ma è pur vero che, stando ai precedenti fino ad allora verificatisi, il *consultum senatus* non doveva consistere in un generico « *videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat* », ma in una designazione precisa del nuovo e speciale crimine da perseguire (114). Era pensabile, ciò considerato, che il console si ponesse alla caccia dei colpevoli di un reato vagamente indicato, impegnando in essa i suoi poteri di *coërcitio?*

---

(111) Cfr. Liv. 2.33.1. Sul punto, per tutti: Siber, sv. *Plebs*, in *PW.* 21.1 (1951) 169 ss., specialm. 182 s.; Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik* (1955).

(112) Come è noto, costituisce oggetto di viva discussione il punto se i *concilia plebis* siano rimasti sempre nettamente separati dai *comitia*, così come era alle origini, o se invece essi, a partire dal sec. III, si siano progressivamente trasformati in *comitia tributa*, che potevano essere riuniti anche dai *magistratus minores populi Romani*. Per un ragguaglio: von Lübtow (n. 100) 302. La mia opinione è che tra le due assemblee vi sia stata sempre netta distinzione: Guarino (nt. 20) 201 ss. Comunque, quel che qui mi importa rilevare è che i *concilia plebis* devono essere rimasti tali, cioè preclusi ai *patricii* e ai *magistratus patricii*, quanto meno in sede di elezione (o di delibere relative alle elezioni) dei *tribuni plebis* e degli *aediles plebeii*.

(113) Da ultimo: Kunkel (nt. 92) 51 ss. Non entriamo, in questa sede, nella discussione relativa alle origini del *iudicium publicum*.

(114) Il pensiero corre spontaneamente al *sc. de Bacchanalibus* (cfr. *FIRA.* 1.240 s.) e al *senatus consultum* sulla repressione delle stragi silane (138 a. C.) di cui riferisce Cic. *Brut.* 85 (... *cum in Sila facta caedes esset notique homines interfecti insimularetur que familia, ...decrevisse senatum, ut de ea re cognoscerent et statuerent consules...*). Come è noto, ad evitare che i *consules* si facessero forti dell'autorizzazione del *senatus* per perseguire (senza *provocatio*) i *cives*, Caio Gracco fece emanare nel 123 a. C. la *lex* (*plebiscitum*) *Sempronia de capite civis*, la quale vietò appunto di *iudicare de capite civis iniussu populi*. Su questa legge e sui suoi rapporti col cd. *senatus consultum ultimum*: Guarino (nt. 99) n. 7.

Ecco precisarsi in Publio Mucio qualcosa di ben diverso da una subdola azione di fiancheggiamento di Tiberio Gracco. Al pericolo ancor vago di disordini Mucio anteponeva, correttamente, la preoccupazione di salvaguardare la dignità e l'equilibrio generale delle istituzioni repubblicane.

10. — E Scipione Nasica? In lui, che comunque versava, come *privatus*, in situazione assai meno delicata di quella del console in carica, la preoccupazione delle istituzioni repubblicane da rispettare fu ampiamente soverchiata dall'odio verso Tiberio o, se si preferisce, dalla ansia di evitare alla *respublica* la temuta *adfectatio regni*. In fondo vi deve essere stata della sincerità nella sua esclamazione riferita da Plutarco: « Visto che chi ha la massima autorità tradisce lo stato, mi segua chi vuole salvaguardare le leggi » (115), e sopra tutto in quella riferita da Appiano: « Seguitemi, cittadini, se volete salvare la patria » (116).

Scipione Nasica, nei confronti di Tiberio Gracco, trasse il dado sperando di vincere, e vinse. Indubbiamente esercitò un'azione violenta, che le espose al rischio di mettersi dalla parte del torto ove la riunione dei *concilia* fosse stata ancora in corso di svolgimento e i tribuni della plebe gli si fossero tutti rivoltati contro (117). L'antipatia e peggio di molti non gliela tolse, in seguito, nessuno, e già abbiamo visto che per sottrarsi ad eventuali reazioni pensò bene di riparare in Asia (118). Comunque è fuor di dubbio che egli ebbe fortuna. Da un lato pare proprio che la riunione dei *concilia* fosse ormai andata in fumo e che i

(115) Plut. *Ti. Gr.* 19.3:... 'Επεὶ τοίνυν... προδίδωσιν ὁ ἄρχων τὴν πόλιν, οἱ βουλόμενοι τοῖς νόμοις βοηθεῖν ἀκολουθεῖτε. Cfr. tuttavia Val. Max. 3.2.17 (*retro* nt. 88).

(116) Appian. *b. c.* 1.16:... ἐβόα τε μέγιστον ἕπεσθαι οἱ τοὺς ἐθέλοντας σώζεσθαι. τὴν πατρίδα.

(117) Qualche autore (da ultimo e molto decisamente: FREZZA [nt. 98] 258 s. e nt. 28 e 29) ha visto nella iniziativa di Scipione Nasica i segni caratteristici dell'*evocatio*, cioè della chiamata dei cittadini alle armi fatta, in caso di necessità, da un qualunque privato (*qui rem publicam salvam esse velit, me sequatur*). Rilievo esatto, il quale tuttavia non vale a conferire di per sè fondamento di costituzionalità all'azione di Nasica. L'*evocatio* sarebbe potuta essere anche ingiustificata e violatrice della *sacrosanctitas* del tribuno Gracco e dell'autonomia dei *concilia plebis*. La verità è che Scipione Nasica adottò, nella circostanza, il criterio di azione che sarebbe stato, molti secoli appresso, quello di Napoleone: « Je m'engage, et puis je vois ». I fatti, e in particolare il successo, dettero ragione a Nasica. In questo senso, sostanzialmente: UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 16 ss.

(118) *Retro* nt. 91. Sui particolari: ASTIN (nt. 1) 229.

populares tuttora accalcati sul Campidoglio vi stessero solo per difendere Tiberio da imminenti aggressioni o per assistere in prima fila allo svolgersi degli eventi (119). Dall'altro lato vi sono buoni indizi per ritenere che a Tiberio si fossero rivoltati alcuni suoi colleghi, uno dei quali, Publio Satireo, addirittura partecipò poi al suo assassinio dandogli in capo con il piede di uno scanno (120).

11. — Fu successivamente a tali vicende, e in relazione agli elementi emersi durante il loro svolgimento, che Publio Mucio espresse quel giudizio positivo sull'operato di Nasica, che Cicerone riporta due volte con tanto compiacimento e che certo a tutta prima colpisce sfavorevolmente chi sia convinto che Mucio fosse un *supporter* di Tiberio e chi ricordi l'analogo (ma non identico) giudizio espresso da un sicuro avversario di quest'ultimo, Scipione Emiliano (121). Ebbene parliamone. Non tralasciamo peraltro di tener presente che i riferimenti di Cicerone, tanto più perché fatti nel corso di due concitate orazioni, possono essere (e sono) passabilmente esatti nella sostanza, ma non è detto che siano (anzi probabilmente non sono) altrettanto precisi nei particolari.

Nell'orazione per Cneo Plancio (122) Cicerone non inserisce certo Publio Mucio tra i consoli di carattere forte, come Opimio, come Mario, come Flacco, pronti a difendere la repubblica dai suoi insidiatori mediante il ricorso alle armi. Publio Mucio viene da lui classificato tra i *minus fortes*, ma viene subito dopo lodato come *iustus*, cioè come fedele e rigoroso tutore del *ius Romanorum* (123). Perchè giu-

(119) *Retro* nt. 86.

(120) *Retro* nt. 95. Evito di proposito troppo sottili precisazioni sull'ultimo giorno di Tiberio Gracco: precisazioni che saprebbero troppo di fantasia. V., ad esempio: ASTIN (nt. 1) 218 ss.

(121) È noto che Scipione Emiliano, apprendendo della fine tragica di Tiberio Gracco mentre era impegnato a Numanzia, declamò l'omerico « così pèra chiunque opra tai cose » (Om. *Odiss.* 1.47): Plut. *Ti. Gr.* 21.7; Diod. 34-35 7.3. È noto altresì che più tardi, interrogato circa la sorte di Tiberio, egli affermò recisamente *Ti. Gracchum iure caesum videri*: Cic. *de orat.* 2.106; Cic. *pro Mil.* 8; Liv. *per.* 59; Val. Max. 6.2.3; Vell. 2.4. (*si is occupandae rei publicae animum habuisse, iure caesum*): Auct. *de vir. ill.* 58.8. Si osservi tuttavia la differenza con le testimonianze ciceroniane su Publio Mucio. Mentre Scipione Emiliano parla di Tiberio Gracco giustamente ucciso, Publio Mucio dichiara giustamente compiuta l'azione di Nasica.

(122) Cic. *pro Planc.* 88 (*retro* nt. 95).

(123) Le sfumature di *iustus* sono molteplici, ma che in questo punto il senso di *iustus* sia quello rigoroso di persona strettamente aderente ai principi del *ius*, sembra evidente.

sto? Perché (ci sentiamo di dirlo anche noi), pur essendosi rifiutato di creare un conflitto costituzionale nel momento in cui la sedizione di Tiberio Gracco non era affatto sicura, non esitò, dopo l'uccisione di Tiberio, a difendere l'iniziativa di Scipione Nasica, affermando che egli aveva, come privato cittadino, preso le armi *iure optimo*. Ora io non vedo la contraddizione tra questa sua giustificazione di Nasica e il suo prudente comportamento in senato. Nessun elemento abbiamo per dire che Publio Mucio in senato, non solo si rifiutò di mettere i consoli contro i tribuni e i *concilia plebis*, ma sostenne altresì che a Nasica e a qualunque altro privato cittadino fosse interdetto reagire alla sedizione graccana se e quando essa si fosse manifestata. Al contrario, è addirittura pensabile che Mucio abbia chiaramente sottolineato, nella famosa seduta, che quella responsabilità che a lui come console era inibito di assumere, un privato cittadino avrebbe ben potuto assumersela lui; che quel rischio, di trovarsi di fronte ad una assemblea in corso di regolare svolgimento, che il console non era in diritto di affrontare senza porre a repentaglio la costituzione repubblicana, un privato cittadino ben avrebbe potuto affrontarlo, ponendo a repentaglio la sua personale sfera giuridica (124).

E se le cose stanno così, non deve esservi nemmeno difficoltà nell'ammettere che Mucio abbia fatto la sua dichiarazione da console in carica, quindi nello stesso anno 133 a. C., a breve distanza dalla morte di Tiberio.

Nell'orazione *de domo sua* (125) Cicerone non dice, in sostanza, nulla di diverso da quanto ha detto nell'altra orazione. Egli, spiegando i motivi per cui non ha fatto ricorso alla violenza privata contro Clodio, tiene a chiarire di non essere stato certo trattenuto da disapprova-

---

(124) Questa non è la sede per uno studio, o anche solo per un *excursus*, sulla antigiuridicità della violenza in Roma: cfr., da ultimo, LINTOTT (nt. 2) *passim*. Mi preme solo notare che l'illiceità della *vis* (sia *privata* che *publica*) non si pone affatto come un concetto originario, o anche molto antico dell'ordinamento romano. A parte la riconosciuta liceità in ogni tempo del *vim vi repellere*, sta in fatto che i divieti delle esplicazioni violente e le repressioni criminali delle stesse si moltiplicarono (e si collegarono tra loro a sistema) solo a partire dagli ultimi anni del secondo sec. a. C. La violenza, ai tempi dei Gracchi, era ancora largamente lecita, nella misura in cui non cozzasse contro precisi divieti o non invadesse precisi ambiti di liceità giuridica altrui. In definitiva, non essendo la violenza in sè illecita, il giudizio sull'illiceità di un'azione violenta non era, il più delle volte, possibile *a priori*, ma era da rimettersi ad una valutazione *a posteriori* dei fatti.

(125) Cic. *de domo* 91 (*retro* nt. 96).

zione nei riguardi dell'iniziativa svolta a suo tempo da Nasica, *homo privatus* e *fortissimus vir*, contro Tiberio Gracco. E a questo punto coglie l'occasione per ricordare che il console Publio Mucio, lo stesso ch'era ritenuto dai suoi concittadini *segnior* (126) in sede di decisioni da prendere (*in gerenda re*), non esitò, quando le decisioni furono prese personalmente da Nasica (*gesta re*), a difendere senza indugio (*statim*) l'operato di costui. Il parallelo con l'orazione *pro Plancio*, come si vede, è perfetto, e non lo alterano certo, nelle sue linee essenziali, i *multa senatus consulta* con cui Mucio, secondo Cicerone, avrebbe rinforzato il suo argomentare. Se non si tratta di pura ridondanza oratoria, è probabile che Cicerone alluda ai *consulta* (emanati peraltro non *statim*, ma qualche tempo dopo il tumulto) con cui il senato, dichiarando sedizioso il movimento graccano, invitò i consoli Popilio e Rupilio a perseguire i seguaci di Tiberio con *quaestiones extraordinariae* (127).

In conclusione, non sembra affatto il caso di giudicare false, almeno nella sostanza, le testimonianze ciceroniane in ordine al compor-

---

(126) Comparativo assoluto o relativo? Propenderei per il relativo. *In gerenda re* è fuori di dubbio che Mucio, escludendo la possibilità di intervento dei consoli, si mostrò (e fu quindi giudicato) più cauto di Scipione Nasica.

(127) Sulle *quaestiones extraordinariae* contro i seguaci di Tiberio v. *retro* nt. 92. Qui restano da discutere due punti: come mai Scipione Nasica, pur avendo ottenuto *statim* l'approvazione di Publio Mucio, rimase a questi tanto ostile da rifiutarlo come giudice in ordine alle accuse mossegli da Marco Flacco (cfr. Cic. *de orat.* 2.70.285: *retro* nt. 93); come mai lo stesso Scipione Nasica fu costretto a riparare in Asia sulla fine del 133 o agli inizi del 132 a. C. (v. *retro* nt. 91). A mio avviso, la risposta più verosimile (non dico sicura) è questa. È fuor di dubbio che l'iniziativa di Scipione Nasica, tanto più perchè presa a titolo privato dopo il rifiuto di intervento da parte del console (Cic. *Brut.* 58.212: *ex dominatu Ti. Gracchi privatus in libertatem rem publicam vindicavit*), sdegnò fortemente, anche se ingiustamente, i *populares*; è altresì probabile che l'eccesso di ferocia connesso a quella iniziativa (se son vere le notizie circa la strage dei graccani: v. *retro* nt. 90) abbia addirittura conferito un certo qual fondamento alla reazione dei *populares* contro Nasica; ciò posto, si comprende facilmente che gli amici di Nasica in senato abbiano giudicato opportuno, ad ogni buon conto, di allontanarlo da Roma e di spedirlo in *legatio libera* a Pergamo. Quanto alle accuse di Flacco, può anche darsi che esse non abbiano nulla a che vedere con i tempi e le vicende del tribunato di Tiberio Gracco, ma è più probabile che esse siano state mosse a Nasica proprio in relazione agli eccessi compiuti da lui e dai suoi amici nel reprimere la *seditio* di Tiberio. Ma allora, tra la tesi di chi sostiene che le accuse furono formulate prima delle dichiarazioni di Mucio circa il giusto fondamento dell'operato di Nasica e la tesi di chi sostiene che le accuse furono formulate dopo (per un ragguaglio di letteratura: UNGERN-STERNBERG [nt. 82] 22 s.), mag-

tamento di Publio Mucio dopo la morte di Tiberio. Esse son vere, ma non denunciano un voltafaccia di Mucio nei confronti di Tiberio. Confermano invece la coerenza del giurista a quei suoi princìpi per cui, in mancanza di sicuri elementi, non aveva voluto sentir parlare di *senatus consultum ultimum* (o quel che fosse). Solo che bisogna mutare la prospettiva corrente. In luogo di un Mucio seguace di Tiberio Gracco, bisogna parlare di un Tiberio Gracco che conformò per un certo tempo il suo modo di agire alle direttive giuridico-costituzionali di Publio Mucio (128), ma che infine, nella vicenda dell'ultima riunione assembleare, si distaccò da quelle direttive e si rese colpevole di inescusabile sedizione.

12. — Rievocata così la storia dei rapporti tra Tiberio Gracco e Publio Mucio, ci si offre un parametro ragionevole per la valutazione dell'episodio di Ottavio.

Non ostante la cosa non risulti nè direttamente nè indirettamente dalle fonti, si chiarisce ormai come buona ipotesi quella che la proposta ai *concilia plebis* di *abrogatio* del tribuno Ottavio non sia sortita da un'iniziativa improvvisa e poco meditata di Tiberio Gracco. Tiberio ne dovette parlare con i suoi consiglieri giuridici, e in particolare con Publio Mucio, ottenendone l'approvazione.

È nota la giustificazione che dette pubblicamente Tiberio della destituzione del collega. Il discorso ricostruito da Plutarco (129) esprime certamente, nella buona sostanza, gli argomenti che egli dovette pubblicamente ripetere più volte, a titolo di *suasio* per la approvazione

---

giormente attendibile appare la seconda tesi. È difficilmente pensabile che Publio Mucio, anche a prescindere da ogni ripicca personale, avrebbe espresso pubblicamente un parere sull'iniziativa di Nasica dopo la violenta dichiarazione di sfiducia fatta da costui nei suoi confronti. Viceversa, se si ammette che Mucio avesse già giustificato in linea di principio Nasica, si capisce come e perché Marco Flacco sia passato ad attaccare Nasica a causa degli eccessi della sua reazione (*multis probris obiectis*) e si capisce anche perchè Nasica abbia, tutto sommato, respinto il ricorso al giudizio di Mucio. Troppo distaccato, troppo imparziale Mucio per i gusti del partigiano e diffidente Nasica. E un uomo distaccato e imparziale, essendo equo con tutti, da certi temperamenti è reputato (si sa) *omnibus iniquus*.

(128) Si noti che Cic. *acad. pr.* 2.5.13 (*retro* n. 6 e nt. 45) qualifica Crasso Muciano e Publio Mucio come *auctores legum* di Tiberio Gracco, cioè come autorevoli garanti di tutto il suo operato legislativo del 133 a. C.

(129) Plut. *Ti. Gr.* 15.

del plebiscito, davanti alla plebe ed alla stessa *nobilitas* (130). Il tribuno, egli disse, è sacro e inviolabile in quanto consacrato dalla plebe per difenderne gli interessi: se egli si volta contro gli interessi della plebe, non è più un tribuno e la plebe ben può rimuoverlo dalla carica e trasferire ad un altro il tribunato, come se fosse un'offerta votiva. Ebbene, è di grande importanza per noi che la concezione di base di questa argomentazione di Tiberio Gracco, la concezione cioè che il volere del popolo è sovrano, si ritrova tal quale nella posizione assunta da Publio Mucio, come giurista e non come uomo politico, a proposito del caso famoso di Ostilio Mancino (131). Avendo questi pattuito con i Numantini condizioni di pace che i suoi concittadini ritennero indecorose, il *pater patratus* ne effettuò la *deditio* ai nemici; ma i Numantini non accettarono la *deditio* e resero Ostilio Mancino ai Romani, sì che sorse il quesito se egli, essendo *reversus ab hostibus*, potesse ritenersi tuttora *civis Romanus* oppur no (132). Nella disputa giurisprudenziale sorta a questo proposito (disputa poi risolta, ad ogni buon conto, con una legge che concesse la *civitas Romana* ad Ostilio Mancino), Publio Mucio sostenne decisamente, in polemica con Bruto (133), la tesi che dovette ottenere la prevalenza: *quem semel populus iussisset dedi. ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret* (134).

---

(130) Il FREZZA (nt. 98), 256 nt. 24, segnala opportunamente il precedente di Tiberio Gracco padre (*cos.* 177) nei confronti del tribuno Aburio (cfr. Liv. 39.5) e osserva che « la ripetizione, nell'ambito della medesima famiglia, degli stessi atteggiamenti politici, è una delle costanti dell'etica familiare romana ».

131) Sul caso di Ostilio Mancino e sulle sue complesse implicazioni: MÜNZER, sv. *Hostilius* n. 18, in *PW*. 8.2 (1913) 2508 ss.; DE VISSCHER, *Le régime romain de la noxalité* (1947) 123 ss.; KORNHARD, « *Postliminium* » *in republikanischer Zeit*, in *SDHI*. 19 (1953) 29 ss., 33 ss.; LEVY, « *Libertas* » *und* « *civitas* », in *ZSS*. 78 (1961) 151 s.; FRANCIOSI, *Il processo di libertà in dir. rom.* (1961) 34 ss.; HORAK, « *Rationes decidendi* » 1 (1969) 239 ss.

(132) Cfr. Cic. *de orat.* 1.40.181.

(133) Mod. 3 *reg.* D. 49.15.4: *Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postliminii reverti antiquitus placuit. an qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est; et consequens est, ut civitatem non adipiscatur.*

(134) Pomp. 37 *Q. Muc.* D. 50.7.18 (17); ... *itaque eum, qui legatum pulsasset. Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati* [*solitus est respondere*] < *solitum esse respondit* >. *quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret; quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum*

È verosimile dunque che la tesi di Tiberio si inquadrasse in una concezione che Publio Mucio aveva già pubblicamente difeso, come giurista, da anni (135). È verosimile, più precisamente, che l'*abrogatio* di Ottavio, se non consigliata, sia stata da Publio Mucio pubblicamente dichiarata lecita. Ed è verosimile, infine, che all'autorità di Publio Mucio risalga la decisione di Ottavio di non opporre il veto, come pur formalmente avrebbe potuto fare, ad una deliberazione assembleare che doveva riguardare il giudizio sulla sua attività di tribuno. Il caso dell'*abrogatio* di un *tribunus plebis* era, lo abbiamo visto, praticamente nuovo (136). Se la proposta di Tiberio fu formulata e andò avanti, senza *intercessio* da parte di Ottavio, non poté che dipendere, sino a prova contraria, dal parere manifestato, con tutto il peso della sua riconosciuta *auctoritas*, dal giureconsulto massimo di quegli anni, di cui nessuno disconosceva la grande dottrina e l'assoluta imparzialità.

Assoluta imparzialità. Ora sì che possiamo dirlo con qualche sicurezza maggiore di quella che avevamo all'inizio di queste note. Eravamo partiti infatti da una dichiarazione ciceroniana che poneva sullo stesso piano Mucio e Crasso come consiglieri di Tiberio Gracco (137). Ma il passo, rileggiamolo, aveva un senso non del tutto chiaro: *alterum* (Crasso), *ut videmus, palam, alterum* (Mucio) *ut suspicantur, obscurius*. Che l'appoggio di Publio Mucio a Tiberio Gracco fosse piuttosto coperto, si può capire e ce lo siamo anche facilmente spiegato. Ma perché Cicerone di quell'*obscurius* non dice *ut videmus*, ma dice invece *ut suspicantur?*

Dopo il rovesciamento di posizioni nei rapporti tra Mucio e Tiberio, cui siamo pervenuti nelle pagine precedenti, il perché finalmente è limpido. Cicerone non aveva elementi sicuri per affermare che Mucio fosse un sostenitore di Tiberio Gracco: lo stesso comportamento di Mucio dopo l'uccisione di Tiberio portava a dubitarne.

aqua et igni interdiceret. in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. id autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt: de quo tamen lex postea lata est. ut esset civis Romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur.

(135) L'episodio di Ostilio Mancino è del 137 a. C.

(136) *Retro* n. 3.

(137) Cic. *Acad. pr.* 2.5.13 (*retro* nt. 45).

Gli elementi che Cicerone aveva in mano consistevano solo nel fatto che la politica legislativa di Tiberio Gracco coincideva obiettivamente con le impostazioni di Publio Mucio (138). Il fatto obiettivo della coincidenza poteva essere solo fonte di sospetto, non di certezza, sia per Cicerone che per i contemporanei di Publio Mucio (139), circa i consigli specificamente dati da Mucio a Tiberio (140).

Antonio Guarino

(138) *Retro* nt. 128.

(139) *Retro* nt. 46.

(140) Il presente scritto è destinato agli *Studi in memoria di Orazio Condorelli.*